



REGOLAMENTO PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

versione giugno 2010

PREMESSA

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione si configurano come momento integrativo e complementare dell'attività educativo-didattica della Scuola; sono finalizzati al conseguimento di obiettivi culturali formativi ed educativi puntualmente definiti; vengono progettati nel contesto della programmazione dei Consigli di Classe. La fase programmatica prevede adeguati momenti di informazione, di stimolo e riflessione anche attraverso la diffusione di materiale didattico atto a suscitare interessi per un continuo arricchimento delle conoscenze degli allievi.

ART. 1

Tipologia delle visite guidate, dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche

Le iniziative sono così classificate:

1. le uscite che hanno la durata di un giorno e possono prevedere escursioni, senza pernottamento, in territorio estero sono classificate visite di istruzione;
2. le uscite che hanno la durata di più giorni, le "settimane bianche, verdi, azzurre,"ecc., sono classificate viaggi di istruzione;
3. le uscite per più di un giorno per attività sportive scolastiche o per iniziative di gemellaggi sono classificate viaggi di istruzione;
4. le visite che si effettuano nella sola mattinata o solo al pomeriggio sono classificate uscite didattiche.

ART. 2

Limiti e divieti

1. E' fatto divieto di effettuare visite o viaggi nell'ultimo mese di scuola. In deroga al divieto, possono essere concesse autorizzazioni per viaggi connessi con attività sportive o collegate con l'educazione ambientale.
2. Le attività di cui all'Art. 1 non devono ricadere durante le elezioni scolastiche, gli scrutini o, se non in casi eccezionali, coincidere con i Consigli di Classe.
3. La partecipazione dei genitori e/o di altri accompagnatori, se ciò non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Scuola, e previa documentazione di essere in possesso delle coperture assicurative di cui al successivo Art. 4, è consentita per accompagnare alunni disabili o per affiancare i docenti, qualora gli stessi lo richiedano, nell'attività didattica.
4. Non è consentita la partecipazione di persone che non siano contemplate al comma precedente.
5. E' fatto divieto di intraprendere qualsiasi viaggio tra le ore 22.00 e le ore 6.00 o di prevedere il rientro in tale fascia oraria, inoltre, non è consentito viaggiare nei giorni festivi.
6. I giorni festivi possono essere inclusi nei viaggi semprechè la comitiva si trovi già sul luogo da visitare.
7. Per quanto riguarda la durata vengono fissati i seguenti limiti:
 - le iniziative previste all'Art. 1 del presente Regolamento non possono superare complessivamente, i sei giorni ad anno scolastico (le settimane bianche, verdi, azzurre, ecc. non possono superare la durata di cinque giorni ad anno scolastico) e fino alla classe seconda media compresa non possono durare più di una giornata, salvo deroghe eccezionali concesse dal Consiglio d'Istituto debitamente motivate;
 - le classi terze medie: possono effettuare viaggi anche di più giorni, auspicando che la proposta del viaggio d'istruzione a conclusione del corso di studi coinvolga gli alunni dei due plessi di Majano e Forgharia;
8. Per attività sportive dovranno essere impiegati i giorni strettamente necessari.
9. Nessuna visita o viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione, arrotondata per difetto, del 90% degli alunni componenti le singole classi coinvolte nell'iniziativa. Raggiunta la quota succitata, immediatamente si applicherà quanto previsto dai punti 2,3,4 del successivo art.5.

ART. 3

Accompagnatori

1. Per garantire adeguata sorveglianza, i docenti accompagnatori sono in numero di uno ogni 15 allievi ed uno ogni due alunni disabili.
2. Ogni comitiva in viaggio ha un capogruppo nominato dal preside.

3. Al termine della visita o del viaggio il capogruppo informa per iscritto il preside su eventuali inconvenienti verificatisi, con riferimento anche al servizio fornito dall'Agenzia o Ditta di trasporto. Il capo istituto provvede ad informare gli Organi Collegiali per gli interventi del caso.

ART. 4

Assicurazioni e documenti

1. Tutti i partecipanti a visite o gite di istruzione debbono essere in possesso di un documento di identificazione personale nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio.
2. Tutti i componenti della comitiva in gita o in viaggio debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile. Gli oneri connessi sono a carico dei partecipanti.
3. E' obbligatorio acquisire per gli alunni il consenso scritto di chi esercita la patria potestà familiare.

ART. 5

Aspetti finanziari

1. I finanziamenti per le iniziative previste dal presente regolamento sono costituiti:
 - dalle quote versate dalle famiglie;
 - da contributi di Enti vari e/o di privati;
 - dai fondi del bilancio di Istituto.
2. Con le modalità previste dal successivo Art. 9, all'atto della consegna dell'autorizzazione di chi esercita la patria potestà, gli alunni dovranno versare, se trattasi di viaggio di istruzione, la metà dell'importo previsto e la quota rimanente prima della partenza, l'intero importo se trattasi di visita di istruzione o di uscita didattica
3. L'anticipo della metà del costo, previsto al comma precedente, non è rimborsabile.
4. Si procede alla restituzione degli importi versati per visite di istruzione e dell'eventuale seconda quota dei viaggi di istruzione in caso di mancata partecipazione per gravi e documentati motivi. Il verificarsi di questa circostanza comporta l'effettuazione del conguaglio tra quanti hanno aderito all'iniziativa.

ART. 6

Compiti dei Consigli di Classe

1. I Consigli di Classe deliberano, a maggioranza, con votazione palese le uscite didattiche, le visite guidate ed i viaggi di istruzione con l'indicazione delle motivazioni didattiche, degli insegnanti organizzatori, degli accompagnatori e dei docenti di riserva.
2. L'incarico di accompagnatore, anche come riserva, è subordinato all'accettazione scritta del docente.
3. Nella delibera va indicato il giorno dell'uscita didattica, della visita di istruzione, i giorni del viaggio di istruzione, l'itinerario, la destinazione, l'orario di partenza e quello previsto per il ritorno, il punto di raccolta degli alunni alla partenza e al rientro.
4. Contestualmente alla richiesta del consenso scritto, previsto al terzo comma dell'Art. 4, alle famiglie sarà comunicato quanto previsto ai commi 1 e 3 del presente articolo e l'importo presumibile di spesa a carico di ciascun alunno.

ART. 7

Compiti del Collegio Docenti

1. Il Collegio Docenti esamina le proposte dei Consigli di Classe solo se conformi alle prescrizioni dei commi 1-2-3 dell'articolo precedente e si fa promotore dell'iniziativa presso il Consiglio di Istituto.
2. Il Collegio delibera sulla validità educativa e didattica attraverso una votazione palese. L'eventuale dissenso deve essere motivato.
3. Le iniziative da effettuarsi nel periodo settembre-novembre dell'anno scolastico successivo devono essere deliberate entro il 30 giugno, con l'escusione delle visite d'istruzione in territorio nazionale e delle uscite didattiche per partecipare a mostre o altre manifestazioni promosse successivamente a tale data. Suddette iniziative dovranno comunque essere deliberate dai Consigli di Classe, anche se con la sola componente docenti, dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.

ART. 8

Compiti del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto, esaminate le proposte dei Consigli di Classe, preso atto dell'orientamento del Collegio Docenti, con votazione palese si esprime sulla ammissibilità della visita o viaggio di istruzione e contestualmente dà mandato alla Giunta Esecutiva di reperire i preventivi delle Ditte o Agenzie di viaggio e gli atti previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora la proposta non venga accolta, l'Organo Collegiale è tenuto a motivare la decisione presa.
 - Sulla base degli atti e della documentazione fornita dalla Giunta Esecutiva il Consiglio di Istituto delibera: la scelta della Ditta o Agenzia di viaggio;
 - la spesa a carico degli alunni;
 - l'effettuazione della visita o viaggio con indicazione del programma, degli accompagnatori, dell'itinerario, di eventuali condizioni di favore per gli alunni e su ogni altra circostanza ritenuta necessaria.

ART. 9

Compiti dei docenti organizzatori

1. Nel rispetto dei tempi previsti per l'organizzazione, i docenti provvedono a:
 - compilare il prospetto per le visite ed i viaggi di istruzione abbinando due o più classi per il contenimento delle spese;
 - raccogliere e consegnare in segreteria le dichiarazioni di consenso delle famiglie;
 - verificare che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti di identità personale, provvedendo a ritirarli in tempo utile per cautelarsi da eventuali dimenticanze dell'ultimo momento;
 - raccogliere le quote versate dagli alunni e consegnarle in segreteria unitamente all'elenco, debitamente sottoscritto, degli importi versati da ciascuno di essi;
 - ritirare in segreteria gli elenchi, firmati dal preside, degli alunni distinti per classe con i rispettivi accompagnatori;
 - provvedere all'incasso dei mandati di pagamento per far fronte ad eventuali spese durante le visite ed i viaggi;
 - ritirare la documentazione fornita dalle Agenzie e /o dalla Scuola;
 - compilare, alla partenza, l'elenco degli assenti che dovrà essere fatto pervenire alla Scuola appena possibile;
 - riconsegnare, al ritorno, i documenti non utilizzati e quelli relativi all'impiego dei fondi gestiti per far fronte alle spese impreviste incontrate;

ART.10

Compiti dell'ufficio di segreteria e del preside

1. L'Ufficio di Segreteria provvede:
 - a raccogliere tutti gli atti;
 - ad esaminare preliminarmente la documentazione;
 - alla contabilità separata di ogni visita o viaggio;
 - alla trasmissione, ove prescritta, della documentazione in Provveditorato;
 - alla conservazione di ogni atto o documento.
2. Il Preside verifica:
 - l'acquisizione agli atti della documentazione delle Ditte o Agenzie di viaggio;
 - la copertura assicurativa di alunni, docenti e genitori;
 - le dichiarazioni di assenso dei genitori;
 - le dichiarazioni sottoscritte dai docenti accompagnatori.
3. Il Preside comunica agli accompagnatori:
 - la nomina del capogruppo;
 - le disposizioni riguardanti la sicurezza di tutti i partecipanti all'iniziativa.
 - Le disposizioni in ordine alla sorveglianza degli alunni.

ART. 11

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al D.P.R. 31 maggio 1974 n.416 e alle CC.MM. n. 291 del 14 ottobre 1992 e n. 36 del 27 gennaio 1995, nonché alle disposizioni che potranno essere successivamente emanate.

ART. 12

Modifiche al regolamento

Per qualunque modifica o integrazione da apportare al presente regolamento è indispensabile una specifica deliberazione del Consiglio di Istituto. Le modifiche, per l'anno scolastico che è iniziato con il primo settembre, devono essere apportate entro il mese di ottobre, quelle posteriori a tale data entreranno in vigore nel successivo anno scolastico.

Majano, 15 ottobre 2003

REGOLAMENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15 ottobre 2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvano BERNARDIS

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria integra il "Regolamento per visite guidate e viaggi di Istruzione" come segue:

l'Art. 2 commi 3 e 4 del "Regolamento per visite guidate e viaggi di istruzione" va interpretato nel senso che la partecipazione dei genitori alle gite è consentita solamente previo assenso specifico del Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe interessati, i quali in caso affermativo devono addurre le opportune motivazioni di carattere didattico ed organizzativo.

LA PRESENTE VARIAZIONE E' STATA ACQUISITA CON L'APPROVAZIONE DEL VERBALE DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N. 1 DEL 28 marzo 2008.

Integrazione al "Regolamento per visite guidate e viaggi d'istruzione"

Il comma 1 dell'art.6 del "Regolamento per visite guidate e viaggi d'istruzione" viene integrato come segue:

"Il piano annuale delle visite e dei viaggi d'istruzione viene redatto ogni anno entro il 31 ottobre. Derghe al piano sono consentite solo per eventi successivi di particolare rilevanza e non programmabili entro la data stabilita. Entro il 30 novembre il piano comprensivo dei costi presunti viene esposto e/o collocato sul sito dell'Istituto".

Integrazione deliberata nella seduta del Consiglio d'Istituto dell'08 giugno 2010